

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

IL LOCATORE Società ELPI S.A.S. di Tagliabue Fernanda e C.
con sede in Milano P. le Cimitero Maggiore, 4 P.Iva 02710550159

CONCEDE IN LOCAZIONE

AI CONDUTTORI Sig. ra CAMPOLUNGHY ANNA MARIA CRISTINA nata a Milano il 07/03/1967 residente in Milano P.le Cimitero Maggiore, 6 - Cod. Fisc. CMPNMR67C47F205J e Sig. ra CAMPOLUNGHY MONICA IOLANDA nata a Milano il 31/01/1972 residente in Milano P.le Cimitero Maggiore, 6 - Cod. Fisc. CMPMCL72A71F205U

l'unità immobiliare, in Milano, P. le Cimitero Maggiore, 6 - 1° piano - foglio 90 - mappale 7 - subalterno 5 - costituita da n°3 locali oltre a servizi ad uso esclusivo di abitazione propria e dei componenti il nucleo familiare con loro residenti.

PATTI E CONDIZIONI

1) La locazione avrà la durata di anni 4 e cioè dal 01/04/2014 al 31/03/2018.

2) Il canone annuo di locazione è stabilito in € 7.100,00 (Settemilacento/00), oltre a € 1.080,00 (Milleottanta/00) per acconto spese e servizi e € 1.420,00 (Millequattrocentoventi/00) per acconto riscaldamento, salvo conguaglio.

L'acconto per spese e riscaldamento dopo il primo anno, viene determinato in base al consuntivo dell'anno precedente. Canone di locazione e spese

sono da pagarsi al domicilio del locatore in n° 12 rate mensili.

3) Le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, automaticamente e senza bisogno di espressa richiesta, nella misura del 100% della variazione ISTAT dell'anno precedente, ai sensi dell' art. 32 della L. 392/78.

4) Il mancato pagamento totale o parziale anche di una sola rata del canone di affitto o della quota degli oneri accessori, decorsi venti giorni dalle convenute scadenze determina la risoluzione *ipso jure* del contratto ai sensi

dell'art. 1456 c.c. si conviene l'essenzialità del termine suddetto ai sensi dell'art. 1457 c.c. Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola, il ritardato pagamento del canone darà luogo alla corresponsione di un interesse che viene fissato in misura superiore del 5% a quello legale.

5) E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare in tutto od in parte l'immobile locato, di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell'immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1453 c.c. fatto salvo quanto previsto dall' articolo 36 della citata legge n. 392/78.



6) Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali e gli impianti tutti e di averne accettato lo stato attuale di manutenzione, e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale uso. Il conduttore si impegna a non apportare alcuna modifica ai locali nonché agli impianti senza il preventivo consenso scritto del locatore. Ogni miglioria o addizione, resterà a favore del locatore al termine della locazione, senza alcun compenso, salva la facoltà del locatore di pretendere la restituzione dei locali nel pristino stato a spese del conduttore.

7) Il Conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici D.L. n.145 del 23/12/2013.

8) Sono a carico del conduttore le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui agli articoli 1576 e 1609 c.c. e le spese per oneri accessori ai sensi dell' art. 9 della legge n. 392/78, nonché per patto espresso, il compenso dell'amministratore dello stabile, l'importo della polizza globale fabbricato. Il conduttore si impegna formalmente ad accettare la fornitura del riscaldamento centralizzato affidato alla ditta Quaser S.r.l. al costo di € 1.420,00 (salvo conguagli sulla base degli aumenti del combustibile).

9) E' espressamente pattuito che, in caso di esecuzione dei lavori elencati nell'abrogato art. 23 della legge n. 392/1978, il locatore potrà ottenere dal conduttore un adeguamento del canone in misura pari al tasso legale sul capitale impiegato. Tale aumento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata richiesta.

- 10) Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
- 11) Il Locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.
- 12) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere domicilio presso l'immobile locato anche nel caso che egli in seguito non vi abiti più.
- 13) Le spese del presente contratto e delle sue eventuali rinnovazioni, nonché l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, e l'imposta di registro nella misura del 50% sono a carico del conduttore.
- In caso di recesso anticipato del conduttore, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico.
- 14) Qualora una delle parti contraenti non abbia dato all'altra disdetta per atto legale, o a mezzo di raccomandata consegnata alla posta non meno di sei mesi prima della scadenza della locazione, il contratto, ancorché a termine, si intenderà rinnovato agli stessi patti e condizioni, salvo quanto convenuto al punto 3) relativamente alla consistenza del canone.



Milano, 1 aprile 2014



IL LOCATORE

ELPI S.A.S.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

I CONDUTTORI

CAMPOLUNGHİ ANNA

CAMPOLUNGHİ MONICA

REGISTRATO IN DATA 08/04/2014. SERIE 3T. N. 3665
ON € 142,00 (Chito. per bollo / 2)

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE

Guido Isolabella Funzionario

Giuseppe MODICA AMORE

09 APR. 2014



Registrazione contratto di locazione/affitto

Il 09-04-2014, presso questo ufficio, è stato registrato il contratto di locazione/affitto con estremi:
ufficio TNL, serie 3T, numero 3665

Codice Identificativo del Contratto: TNL14T003665000SJ

DATI GENERALI DEL CONTRATTO

Tipologia: L1 - Locazione di immobile ad uso abitativo

Durata: dal 01/04/2014 al 31/03/2018 - *Data di stipula:* 01/04/2014

Importo del canone: 7.100,00

Richiedente la registrazione: CMPNMR67C47F205J

PARTI DEL CONTRATTO (fino a un massimo di 4 locatori/conduttori)

Locatori	Conduttori
02710550159	CMPNMR67C47F205J

DATI DEGLI IMMOBILI (fino a un massimo di 3 immobili)

Cod.Comune	T/U	I/P	Sez.Urbana	Foglio	Particella	Sub	In via di accatast.
F205	U	I		90	7	5	

Imposta di Registro 142,00

Imposta di Bollo 0,00

Tributi Speciali e Compensi

Sanzioni

Interessi

Modalità di pagamento: F23

- Il 01/04/2015 scade la prima annualità del suo contratto di locazione ed entro 30 giorni deve effettuare il versamento per l'imposta di registro annualità successiva. L'imposta di registro per le seguenti annualità successive è dovuta ogni anno fino alla scadenza del contratto
- il 31/03/2018 scade il suo contratto di locazione. Se intende prorogarlo deve effettuare il versamento per l'imposta di registro entro 30 giorni dalla scadenza;
- in caso di risoluzione anticipata o di cessione del contratto deve versare la relativa imposta di registro entro 30 giorni dalla data di risoluzione o di cessione.

ATTENZIONE: se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca, l'imposta di registro per l'annualità successiva, la proroga e la risoluzione non è dovuta. È dovuta, in ogni caso, per le cessioni. Diversamente i locatori che non hanno esercitato tale opzione sono tenuti solidamente al versamento dell'imposta per la parte loro imputata in base alla quota di possesso degli immobili locati

Gli adempimenti successivi possono essere effettuati, tramite i servizi telematici dell'Agenzia, con il software RLI. In tal caso l'eventuale pagamento delle imposte avviene con richiesta di addebito in conto corrente bancario o postale.

In alternativa è possibile versare le imposte con il modello F24 Elementi Identificativi. In caso di proroga, risoluzione o cessione la delega di versamento deve essere presentata all'ufficio dove è stato registrato il contratto, entro 20 giorni dalla data di versamento. Fino al 31/12/2014 i versamenti possono essere effettuati anche con il modello F23.

Nella compilazione del modello F24 Elementi Identificativi riportare:

- i dati del soggetto che effettua il versamento e della controparte (codice identificativo "63");
- nel campo tipo "F", nel campo elementi identificativi il Codice Identificativo del Contratto;
- nel campo codice tributo: 1501 per le annualità successive, 1502 per la cessione, 1503 per la risoluzione, 1504 per la proroga. In caso di versamento tardivo è possibile avvalersi del ravvedimento operoso utilizzando il codice 1509 per la sanzione e 1510 per gli interessi.